

VIOLENZA STADI - UN PICCOLO VADEMECUM DELLA GIURISPRUDENZA La convalida del Daspo prima di 48 ore pregiudica il diritto di difesa del tifoso

### **Daspo**, istruzioni per l'uso.

Nella sentenza n. 5502 del 9 febbraio la Corte riepiloga e puntualizza alcuni principi in materia di divieti di accesso a manifestazioni sportive. Ecco quali.

Tempi precisi per la convalida

Deve essere annullata per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità l'ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento impositivo dell'obbligo di comparizione a un ufficio o comando di polizia, di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, prima che sia trascorso, da un lato, il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del questore e, dall'altro, il termine di 24 ore dal deposito in cancelleria della richiesta di convalida e della annessa documentazione amministrativa.

Misura eseguibile ed esecutiva

L'annullamento, sia per vizio di motivazione che per inosservanza dei diritti di difesa, deve essere sempre disposto con rinvio ad altro giudice (si veda, in proposito, la sentenza a sezioni Unite del 2005, Spinelli), senza tuttavia che ciò comporti alcuna decadenza della misura di prevenzione disposta dal questore, la quale resta *medio tempore* ancora eseguibile ed esecutiva.

Nuova valutazione obbligata

Il giudice del rinvio deve procedere a nuova valutazione del provvedimento questorile, a seconda dei casi ovviando al vizio motivazionale accertato ovvero concedendo all'interessato il termine necessario per esercitare il contraddittorio cartolare, essendo sufficiente, in tale ultimo caso, che il giudice avvisi l'interessato che, a decorrere dalla notifica dell'avviso, ha un ulteriore termine di 48 ore per presentare memorie o deduzioni scritte, anche tramite difensore, termine scaduto il quale il giudice di rinvio avrà ulteriori 48 ore per decidere sulla convalida.